

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: « rese dai seguenti soggetti », sono inserite le seguenti: « purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, autocertifichino la relativa condizione »;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis: Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. »;

c) al comma 14 è apportata la seguente modifica:

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turi-

simo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;

d) al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole « di cui al comma 6, lettera b), versa », sono inserite le seguenti parole: « anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore »;

dopo le parole: « oneri gestionali » sono inserite le seguenti parole: « a favore dell'INPS »;

e) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: « la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, se azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, e se enti locali, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni »;

2. alla lettera e), dopo le parole « ai sensi del comma 16 », sono inserite le seguenti parole: « , ferma restando che, per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) »;

f) al comma 19, dopo le parole: « Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. » è aggiunto il seguente periodo: « A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, in luogo delle procedure precedenti il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dal-

l'utilizzatore, che identifica le Parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.»;

g) al comma 20, dopo le parole: « risulta accertata la violazione » sono aggiunte le seguenti: « salvo che la violazione di cui al comma 14 per l'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. ».

2. 024. *(Nuova formulazione)* Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone.

(Approvato).